

N. 2826

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MARTELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 1997

Abrogazione dell’articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1991,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,
n. 82, in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione

ONOREVOLI SENATORI. - Le norme contenute nell'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, hanno fin qui rivelato non solo di non poter contribuire alla risoluzione della grave piaga dei sequestri di persona, ma addirittura di averne aggravato le conseguenze per gli ostaggi e per i loro familiari che non sono più in grado di adoperarsi per cercare di ottenere la liberazione del familiare rapito. Non è un mistero per alcuno, poi, che il citato decreto-legge n. 8 del 1991 è stato oggetto di critiche da più parti, non ultime dalle stesse Forze dell'ordine. Questa legge non tiene in alcun conto il diritto che ogni cittadino ha di poter tutelare e salvaguardare la propria esistenza, anzi di tale diritto appare addirittura lesiva. I sequestratori di persona, sardi ma non solo, non saranno mai sconfitti solo perchè una norma vieta che sia pagato un riscatto. Occorrono norme più serie e meditate di un semplice di-

viato. Un intervento legislativo finalizzato all'abrogazione dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 8 del 1991, appare pertanto più che necessario e dettato fortemente anche dal tentativo di sottrarre i rapiti ad una carcerazione che, anche a causa del medesimo decreto-legge, è diventata sempre più lunga e penosa. Il blocco dei beni, infatti, ha avuto l'unico effetto di limitare le possibilità di ciascun rapito di ritornare libero.

Anche quanti per solidarietà vogliono collaborare nel tentativo di recuperare il denaro necessario al pagamento di un riscatto, atto questo attualmente penalizzato, hanno bisogno di essere tutelati perchè la solidarietà non esista solo nelle parole. Pertanto, per evitare che i tempi del sequestro si allunghino pericolosamente, portando da un lato un aggravio delle condizioni dell'ostaggio e dall'altro un onere anche psicologico sempre più grande per i familiari, si chiede una rapida approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. L'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è abrogato.

